



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0277078 12/06/2020 14,25

Mitt. : 5004 DG Tutela della salute e del c...

Dest. : AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

Classifico : 50.4. Fascicolo : 56 del 2020



Ai Direttori Generali
AA.SS.LL.

e p.c. A.N.P.R.I.C.
anpric@pec.it

A.I.S.A
aisa@legalmail.it

A.I.S.I.C.
aisic@pec.it

A.N.I.S.A.P.
anisap@pec.it

A.S.P.A.T Campania
aspat@pec.it

C.C.A
centroanad@pec.it

CONFAPI SANITA' Campania
Laboratorio.gatto@tiscali.it

CONFINDUSTRIA SANITA'
confindustriasalerno@legalmail.it

FEDERCARDIO
federcardiocampania@pec.it

FEDERLABCAMPANIA
federlabcampania@pec.it

FEDERODONTOIATRI
odontoiatriaccreditati@pec.it

S.B.V.
sindacatosbvcampania@legalmail.it

S.N.R.
bruno.accarino@mysecuremail.it

S.Na.Bi.L.P.
nazionalefederbiologi@pcert.it

FEDERTERME
segreteria@federterme.it

Oggetto: DGRC 222/2020 - Applicazione

Con delibera di Giunta regionale n. 222 del 12 maggio 2020 e relativa modifica formale sono state date indicazioni alle aziende sanitarie per l'integrazione dell'importo dell'acconto da corrispondere per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 alle strutture private accreditate di assistenza termale nonché a tutte le strutture private accreditate per le branche dell'assistenza specialistica ambulatoriale di Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia, Patologia Clinica, Medicina Nucleare e Radiodiagnostica, in modo da assicurare un importo mensile complessivo fino al 90% di un dodicesimo del tetto di spesa 2020, qualora l'importo dell'acconto mensile calcolato come da contratto risulti inferiore a causa della riduzione della produzione, salvo conguaglio.

Al fine di una uniforme applicazione da parte delle aziende sanitarie della delibera di cui in oggetto si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Per ciascuna delle suddette mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 le strutture private dovranno emettere:
 - a) una fattura con le modalità ordinarie, per la parte dell'acconto spettante in base alla produzione mensile effettivamente resa, in coerenza con i flussi informativi mensili vigenti;
 - b) una eventuale fattura integrativa, che dovrà essere emessa con la seguente dicitura: *"Acconto per Emergenza COVID, relativo al mese di _____ 2020 ed alla branca di _____"*; per la branca di Patologia Clinica, poiché nel primo trimestre 2020 in diverse ASL le prestazioni "R" hanno già superato il relativo tetto di spesa dell'intero 2020 o sono prossime a raggiungerlo, detta fattura integrativa dovrà essere emessa separatamente per le prestazioni "NON R" e (se spettante) per le prestazioni "R", e le relative fatture integrative dovranno essere emesse, rispettivamente, con le seguenti diciture:
"Acconto per Emergenza COVID, relativo al mese di _____ 2020 - branca di Patologia Clinica escluse prestazioni R" e
"Acconto per Emergenza COVID, relativo al mese di _____ 2020 - branca di Patologia Clinica prestazioni R";
2. Per le branche di Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia, Medicina Nucleare e Radiodiagnostica, ogni ASL fisserà l'importo mensile minimo complessivo (acconto ordinario sulla produzione effettiva + acconto COVID) da assicurare a ciascun centro privato per ciascuna mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, ripartendo il 90% di un dodicesimo del tetto di spesa annuale della branca alle singole strutture, in proporzione al peso percentuale di ciascun centro privato nel fatturato complessivo della branca del primo trimestre 2020. Per la branca di Patologia Clinica, ogni ASL fisserà i suddetti importi minimi

mensili complessivi separatamente, tra prestazioni NON "R" e prestazioni "R", in proporzione al peso percentuale di ciascuna struttura nel fatturato complessivo, rispettivamente, per prestazioni NON "R" e prestazioni "R" del primo trimestre 2020. Per tutte le branche e, separatamente tra "NON R" ed "R" per la branca di Patologia Clinica, gli importi mensili minimi di cui al presente punto dovranno essere calcolati dalla ASL riducendo gli importi della componente "Acconto COVID" affinché;

- a) per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 la somma dell'acconto ordinario sulla produzione effettivamente resa, più gli acconti COVID, non superi il 90% di un dodicesimo del tetto di spesa annuale;
- b) gli acconti COVID, sommati alla produzione effettivamente resa nel primo trimestre 2020 e nei mesi successivi, non determinino il superamento del tetto annuale di spesa (*si noti, quindi, che qualora la produzione del I trimestre 2020 abbia già superato il tetto annuale, l'importo mensile calcolato e comunicato dalla ASL a titolo di acconto COVID dovrà essere pari a zero*).

L'eventuale riduzione della componente "Acconto COVID", necessaria per assicurare quanto previsto ai precedenti punti a) e b), dovrà essere operata da ciascuna ASL applicando la stessa percentuale a tutte le strutture di ciascuna branca (e sempre separatamente, tra "Non R" ed "R" per la Patologia Clinica).

Per le mensilità di marzo e aprile 2020 (per le quali le ASL già dispongono degli importi della produzione effettiva di ciascuna struttura privata) i suddetti conteggi dovranno essere comunicati dalle ASL ai singoli centri privati entro cinque giorni dalla ricezione della presente disposizione; per la mensilità di maggio 2020 entro il 10 luglio p.v. Le strutture private assumeranno l'indicazione della ASL ai fini della emissione delle eventuali fatture di "acconto COVID" di cui alla lettera b) del precedente punto 1. Le fatture di "acconto COVID" per le mensilità di marzo e aprile 2020 potranno essere pagate da ciascuna ASL entro il 30 giugno 2020. Eventuali contestazioni dei conteggi potranno essere definite e conguagliate sulle mensilità successive;

3. Per il settore dell'assistenza termale, caratterizzato da una elevata concentrazione dell'attività nel periodo maggio – ottobre, ogni ASL fisserà l'importo mensile minimo complessivo da assicurare a ciascun centro privato per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 nella misura del 90% di quanto fatturato nel corrispondente mese solare dell'anno precedente. Tali importi dovranno essere comunicati ai singoli centri privati entro cinque giorni dalla ricezione della presente disposizione. Le strutture private assumeranno l'indicazione della ASL ai fini della emissione delle eventuali fatture integrative di cui alla lettera b) del precedente punto 1. La conseguente fattura di "acconto COVID" per la mensilità di marzo 2020 potrà essere pagata da ciascuna ASL entro il 30 giugno 2020. Eventuali contestazioni dei conteggi potranno essere definite e conguagliate sulle mensilità successive.
4. Le strutture private che, per qualsiasi motivo, hanno interrotto l'attività e non prevedono di riprenderla nei prossimi mesi, dovranno astenersi dall'emettere fatture per "acconto COVID". È compito della ASL di riferimento controllare che tale condizione sia adempiuta.
5. Il recupero degli "Acconti COVID" avverrà imputando tali acconti a pagamento dei saldi periodici, dovuti dalle ASL alle singole strutture private con riferimento ai trimestri solari dell'esercizio in corso, a partire dal saldo relativo al secondo trimestre del 2020, ovvero, se non sufficienti, con riferimento ai trimestri solari dell'anno successivo, mediante compensazione, fino ad esaurimento, con i saldi dovuti per la remunerazione delle prestazioni rese.

6. I monitoraggi mensili, previsti dalla normativa vigente, dell'andamento dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e delle conseguenti previsioni di esaurimento dei tetti di spesa individuali o di branca, dovranno continuare ad essere espletati secondo le scadenze stabilite dalla medesima normativa.
7. Per le branche della dialisi ambulatoriale e della radioterapia, a causa delle caratteristiche salvavita di tali prestazioni sanitarie, non essendo intervenute significative riduzioni di attività in seguito all'emergenza COVID possono essere escluse dall'ambito di applicazione della delibera di cui in oggetto.

Il Dirigente UOD 11
Dr.ssa Daniela Mignone

Documento firmato da: DANIELA MIGNONE
12.06.2020 09:53:18 CEST



Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione



Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 12/05/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 11 - Governo economico finanziario in raccordo con la DG risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE. DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GU n. 26 del 1 febbraio, è stato dichiarato - per sei mesi - lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- b) che con DPCM del 8 marzo 2020 sono state adottate misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus relativamente ai territori della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell'Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;
- c) che con DPCM del 9 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento adottate con il DPCM dell'8 marzo;
- d) che l'art 1 lett. a) del DPCM del 8 marzo 2020 ha vietato, tra l'altro, fino al 3 aprile 2020 lo spostamento delle persone in entrata ed in uscita dai territori ed all'interno degli stessi se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e per motivi di salute;
- e) che con DPCM del 1 aprile le suindicate misure sono state prorogate fino al 13 aprile e successivamente, con DPCM del 10 aprile, fino al 3 maggio u.s.;

CONSIDERATO

- che le misure adottate per il contenimento della diffusione del COVID -19, nonché l'impatto psicologico sui rischi connessi all'esposizione al contagio hanno fortemente limitato l'attività degli operatori privati accreditati eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché di assistenza termale;
- che tale situazione ha comportato un grave stato di crisi finanziaria per gli operatori segnalato anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria
- sulla base della situazione creata dall'emergenza COVID-19, l'Amministrazione regionale ha disposto misure di sostegno alle imprese e ai comparti più colpiti dalla crisi;

RAVVISATA la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle suindicate imprese soprattutto al fine del mantenimento dei livelli occupazionali

RITENUTO, pertanto,

- a) di formulare indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali al fine di integrare l'importo dell'acconto da corrispondere alle strutture private accreditate per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, qualora inferiore a causa della riduzione della produzione, assicurando un importo mensile complessivo fino al 90% di un dodicesimo del tetto di spesa 2020, con riferimento a tutte le strutture private accreditate per le seguenti branche dell'assistenza specialistica ambulatoriale: Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia, Patologia Clinica, Medicina Nucleare e Radiodiagnostica, salvo conguaglio;
- b) di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute la definizione degli adempimenti idonei e necessari ad assicurare modalità attuative omogenee da parte delle diverse Aziende in applicazione dei principi di trasparenza ed efficienza amministrativa;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di formulare indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali al fine di integrare l'importo dell'acconto da corrispondere alle strutture private accreditate per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, qualora inferiore a causa della riduzione della produzione, assicurando un importo mensile complessivo fino al 90% di un dodicesimo del tetto di spesa 2020, con riferimento a tutte le strutture private accreditate per le seguenti branche dell'assistenza specialistica ambulatoriale: Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia, Patologia Clinica, Medicina Nucleare e Radiodiagnostica, salvo conguaglio;
2. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute la definizione degli adempimenti idonei e necessari ad assicurare modalità attuative omogenee da parte delle diverse Aziende in applicazione dei principi di trasparenza ed efficienza amministrativa;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute, alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali del SSR, al BURC per la pubblicazione ed all'Ufficio Competente per la pubblicazione nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale della Regione Campania.

MODIFICHE FORMALI (ai sensi dell'art. 10 comma 4 Regolamento Giunta)

Al punto 1) del Deliberato e nel corrispondente punto a) del Ritenuto, per mero errore formale, dopo le parole “con riferimento”, non è stato inserito l'inciso “alle strutture di assistenza termale nonché”, coerentemente con quanto previsto nel punto a) del Considerato.

Pertanto, il punto 1) del Deliberato e il corrispondente punto a) del Ritenuto si leggano:

“di formulare indirizzo alle Aziende Sanitaria Locali al fine di integrare l'importo dell'acconto da corrispondere alle strutture private accreditate per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, qualora inferiore a causa della riduzione della produzione, assicurando un importo mensile complessivo fino al 90% di un dodicesimo del tetto di spesa 2020, con riferimento alle strutture di assistenza termale nonché a tutte le strutture private accreditate per le seguenti branche dell'assistenza specialistica ambulatoriale: Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia, Patologia Clinica, Medicina Nucleare e Radiodiagnostica, salvo conguaglio;”.